



Lo stato di attuazione delle bonifiche dei siti industriali a livello nazionale e le opportunità offerte dalle recenti disposizioni normative in tema di semplificazioni e liberalizzazioni

Ing. Laura D'Aprile

Responsabile Settore Siti Contaminati, ISPRA

laura.daprile@libero.it



- ✓ ISPRA è centro di riferimento nazionale per l'**EIONET, European Environment Information and Observation Network**
- ✓ Nel 2011 EIONET ha inviato agli SM una richiesta di aggiornamento dei dati sui siti contaminati precedentemente trasmessi (2006) sotto forma di questionario



Il quadro nazionale (EIONET, 2012)-2



- ✓ La richiesta dati trasmessa da EIONET è così strutturata:
- 1. Management:** numero di siti potenzialmente contaminati, contaminati, bonificati e relative superfici, dati sulle anagrafi dei siti oggetto di bonifica
- 2. Polluting Activities:** origine della contaminazione nei siti contaminati identificati, distribuzione delle attività potenzialmente contaminanti
- 3. Environmental Impacts:** Principali tipologie di contaminanti per suolo e acque sotterranee
- 4. Expenditures:** spesa complessiva per interventi di bonifica e per fasi di attuazione della bonifica (caratterizzazione, misure di riduzione del rischio)
- 5. Remediation Priorities:** priorità di intervento, matrici investigate e tecnologie applicate)



1.Management



Can the progress in the management of local soil contamination be quantified (updated) at 1a1 national level?

Reference date	2008, 2011 (for the following regions: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Campania and Puglia)
-----------------------	---


Processing Step		Number of sites*	Data source	Comments
Site identification/preliminary study	<i>Estimated total number</i>	100000	Environmental Data Yearbook, ISPRA	See General Information
	<i>Already identified</i>	15000	Environmental Data Yearbook, ISPRA	See General Information
Preliminary investigation	<i>Estimated total number</i>	Not Available	Environmental Data Yearbook, ISPRA	See General Information
	<i>Already completed</i>	Not Available	Environmental Data Yearbook, ISPRA	See General Information
Main site investigation	<i>Estimated total number</i>	4000	Environmental Data Yearbook, ISPRA	See General Information
	<i>Already completed</i>	2700	Environmental Data Yearbook, ISPRA	See General Information
Measures completed	<i>Estimated total number</i>	3000	Environmental Data Yearbook, ISPRA	See General Information
	<i>Already completed</i>	1780	Environmental Data Yearbook, ISPRA	1100 site only for the Lombardia Region (2011)



2. Polluting Activities - 1



Contribution to local soil contamination [%]






2. Polluting Activities - 2




Contribution to local soil contamination [%]






3. Environmental Impacts





5. Remediation Priorities (1)






5. Remediation Priorities (2)




Risk reduction measures for soil, sediment and sludge [%]



5. Remediation Priorities (3)

Risk reduction measures for groundwater





Analisi dei dati EIONET (1)



- ✓ Si registra una disomogeneità dei dati forniti dalle Regioni dovuta alla mancanza di una interpretazione condivisa dei dati inseriti/inseribili in anagrafe, pertanto la comparazione delle informazioni risulta difficoltosa.
- ✓ Pur osservando un incremento (rispetto ai dati del 2006) nel numero di siti nei quali le attività di bonifica sono concluse, occorre osservare che questo incremento è riferibile solo all'apporto di alcune regioni (1100 siti dei 1780 sono in Lombardia!!). Vi è quindi un sostanziale ritardo nell'attuazione degli interventi, non attribuibile solo ai SIN.
- ✓ Per il 60 % la contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e/o superficiali e sedimenti sono dovute ad attività industriali o allo smaltimento di rifiuti industriali.



Analisi dei dati EIONET (2)



- ✓ Si registra una disomogeneità dei dati forniti dalle Regioni dovuta alla mancanza di una interpretazione condivisa dei dati inseriti/inseribili in anagrafe, pertanto la comparazione delle informazioni risulta difficoltosa.
- ✓ La priorità di intervento è data dalla compromissione delle risorse idropotabili (questa è del resto l'impostazione normativa a seguito dell'emanazione del Dlgs 04/08 che modifica il Dlgs 152/06)
- ✓ Le modalità di intervento sono nella maggior parte dei casi indirizzate verso lo scavo e smaltimento (nel caso di suoli/sedimenti contaminati) e verso il contenimento (nel caso delle acque sotterranee). Le tecnologie in situ vedono ancora un'applicazione molto limitata.

Le prospettive offerte dalla normativa - 1

LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214 ("Salva-Italia")

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (GU n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276) – Art.40, comma 5

5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.» Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «con attività in esercizio» sono soppresse ed e' aggiunto infine il seguente periodo: "Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.



Le prospettive offerte dalla normativa - 2



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (approvato dalla Camera) art.3

Articolo 3	
(Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti	
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere a) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.	
2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi.	2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno <i>in situ</i>, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.
3. Nel caso in cui il decreto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.	3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 1, lettere b), c) e comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ", matrici materiali di riporto".	

Le prospettive offerte dalla normativa - 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (DDL 3194 approvato dalla Camera):, art.24, art.57

ART.24, comma 1

dopo la lettera f) e` inserita la seguente:

«f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e` inserito il seguente:

"Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà` essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore"»;

<p>7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli <i>standard</i> comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.</p>	<p>7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli <i>standard</i> comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali.</p>
<p>8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.</p>	<p>8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.</p>
	<p>8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.</p>
<p>9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

Le prospettive offerte dalla normativa - 4

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (approvato dal Senato, in discussione alla Camera)

Art. 48 – Norme in tema di dragaggi

Art.49 – Terre e Rocce da Scavo



Osservazioni Conclusive



- ✓ I dati ad oggi disponibili sullo stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica, seppur non statisticamente solidi a causa delle numerose disomogeneità nei criteri di raccolta e restituzione, forniscono un quadro complessivo poco confortante, con poche eccezioni.
- ✓ Nella consapevolezza dei ritardi nella realizzazione degli interventi di risanamento e di recupero del territorio, tenendo conto anche del quadro economico nazionale, il Governo ha introdotto alcuni provvedimenti innovativi nel campo delle bonifiche, mirati soprattutto a favorire la reindustrializzazione e il recupero dei siti dismessi. Tali provvedimenti mirano da una parte alla semplificazione del quadro normativo e dall'altra all'abbreviazione dell'iter burocratico.
- ✓ Particolarmente interessante è il rilancio dello strumento dei nuovi accordi di programma che, attraverso una maggiore partecipazione degli enti locali all'iter decisionale, anche per i SIN, potrà auspicabilmente favorire una rapida attuazione degli interventi rendendoli maggiormente "adattabili" alle realtà socio-economiche locali e consentendo di individuare le modalità di riutilizzo produttivo dei siti.